

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1472}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZAGARI

Presentata il 16 gennaio 1973

Assunzione da parte delle amministrazioni, aziende, enti pubblici, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cittadini italiani rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A norma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, le assunzioni obbligatorie, da parte dell'Amministrazione dello Stato, dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, avvengono secondo le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A norma dell'articolo 12 della legge numero 482 del 1968 le amministrazioni statali, le aziende e gli enti pubblici (che abbiano complessivamente più di 35 dipendenti), sono tenuti ad assumere senza concorso, e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni obiettive e subiettive, un determinato contingente dei predetti cittadini, quale personale operaio, o a contratto di diritto privato, nonché quale personale della carriera esecutiva (o equipollente), e della carriera ausiliaria (o equiparata).

Invece, per il personale della carriera direttiva o di concetto, non è previsto analogo beneficio, per cui soltanto nel ruolo degli operai, o in quello esecutivo, o ausiliario può

essere assunto il cittadino italiano rimpatriato dalla Libia.

Per l'ingresso nella carriera direttiva o di concetto il predetto cittadino deve sostenere il concorso e soltanto dopo la conseguita idoneità, viene incluso nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino al raggiungimento di una certa percentuale dei posti di organico.

È quindi opportuno e oltremodo giusto disporre affinché cessi la segnalata disparità di trattamento, che finisce con il costringere elementi, che rivestivano qualifiche dirigenziali prima del rimpatrio, a svolgere ben più modeste funzioni nella loro Patria, o in attesa del concorso per la carriera direttiva, o per non essere più in grado di dedicarsi allo studio di tipo istituzionale, necessario per vincere il concorso di ingresso in carriera o per aver superato i « limiti di età ».

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione tende ad ovviare alla situazione descritta; e per il significato di giustizia che assume ci auguriamo che susciti il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le amministrazioni, aziende, enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso, anche in soprannumero con riassorbimento con le successive vacanze di organico, cittadini italiani rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, muniti del titolo di studio richiesto secondo le norme ordinarie, o equipollente, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organici o al contingente numerico, nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 2 per cento del personale della carriera direttiva o equipollenti;

b) del 2 per cento del personale della carriera di concetto o equipollenti.

La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle amministrazioni dello Stato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.